



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2005
COM(2005)709 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Fondo di solidarietà dell'Unione europea
Relazione annuale 2004**

INDICE

Introduzione	3
1. Domande pendenti ricevute nel 2003.....	3
2. Nuove domande ricevute nel 2004.....	5
3. Finanziamento	6
4. Monitoraggio.....	7
5. Chiusure	7
6. Preparazione di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà.....	10
Conclusioni.....	10
Annex 1 European Union Solidarity Fund applications in 2004	12
Annex 2 Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund.....	13
Annex 3 Determination of the amount of aid.....	14
Annex 4 Thresholds for major disasters applicable in 2004	14

INTRODUZIONE

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è entrato in vigore il 15 novembre 2002¹. L'articolo 12 del regolamento di istituzione dispone che al Parlamento europeo e al Consiglio venga presentata annualmente una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. La presente seconda relazione illustra le attività del Fondo nel 2004 con riguardo a quattro aspetti: la conclusione del trattamento di una serie di domande pendenti ricevute nel 2003, il trattamento di nuove domande ricevute nel corso del 2004, il controllo delle sovvenzioni in corso di attuazione e la valutazione delle relazioni di esecuzione delle prime sovvenzioni concesse nel 2002 al fine di prepararne la chiusura.

La relazione riferisce inoltre in merito alla preparazione di una proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà per il periodo successivo al 2006, anno di scadenza delle attuali prospettive finanziarie.

1. DOMANDE PENDENTI RICEVUTE NEL 2003

Nel 2003 la Commissione ha ricevuto 10 nuove domande di mobilitazione del Fondo². Per tre di queste (l'incidente della petroliera Prestige in Spagna e, in Italia, il terremoto nel Molise e l'eruzione dell'Etna), la concessione di sovvenzioni era già stata decisa alla fine del 2003 (l'8 dicembre per le due domande italiane e il 15 dicembre per il Prestige). Gli accordi di attuazione corrispondenti sono stati firmati dai due Stati beneficiari il 16 gennaio 2004. Le tre sovvenzioni sono state successivamente erogate l'11 marzo 2004, non appena gli stanziamenti corrispondenti (già impegnati nel 2003, nel momento in cui era stato deciso di concedere le sovvenzioni) sono stati trasferiti al bilancio 2004.

Il 9 marzo 2004 la Commissione ha adottato le seguenti sei decisioni, cinque delle quali riguardavano domande già ricevute nel 2003:

La domanda della **Grecia**, annunciata il 28 febbraio 2003 e suffragata da informazioni presentate il 7 maggio e il 30 settembre, era legata alle condizioni climatiche eccezionali (piogge torrenziali, tempeste, precipitazioni nevose insolitamente abbondanti) che nel periodo dall'11 dicembre 2002 alla fine di marzo 2003 avevano colpito varie zone di tutte le regioni del paese. Conformemente ai criteri fissati dal regolamento, elementi di informazione supplementari sono stati trasmessi dalle autorità greche il 7 maggio e il 30 settembre 2003. Dall'esame di queste informazioni è emerso che la regola secondo cui le domande devono essere presentate entro un termine di 10 settimane dalla data del primo danno non era stata rispettata. La Commissione ha pertanto deciso che la domanda non era ammissibile e ne ha informato le autorità greche con lettera del 14 aprile.

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, di seguito denominato "il regolamento".

² Per ulteriori particolari si veda la relazione annuale 2002 - 2003 del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2004)397 definitivo del 26 maggio 2004.

Nel settembre 2003, la **Francia** ha presentato una domanda basata sul criterio della catastrofe regionale straordinaria³ per una serie di incendi boschivi che avevano colpito varie parti del suo territorio sud-orientale e della Corsica nei mesi di luglio e agosto 2003. La Commissione ha deciso di respingere questa domanda poiché le condizioni previste dal regolamento per l'applicazione del criterio della catastrofe regionale straordinaria non erano soddisfatte. Tali condizioni non permettono infatti di aggregare i danni subiti in più zone distinte, anche qualora essi siano riconducibili ad un'unica causa. Non è stato inoltre dimostrato che uno qualunque dei singoli incendi soddisfacesse i criteri imposti dal regolamento, in particolare per quanto concerne la percentuale di popolazione colpita e le ripercussioni durevoli sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica. Le autorità francesi sono state informate di questa decisione con lettera del 7 aprile.

Il 1° ottobre 2003, la Commissione ha ricevuto una domanda della **Spagna** relativa ad una serie di incendi boschivi verificatisi in diverse località nel corso dell'estate. A seguito di discussioni con la Commissione, il 14 novembre le autorità spagnole hanno deciso di modificare la loro domanda iniziale, limitandola agli incendi verificatisi nelle province limitrofe al Portogallo. Sulla base di un esame delle informazioni fornite, la Commissione ha stabilito che uno di quegli incendi soddisfaceva il criterio del "paese limitrofo", poiché è stato ritenuto imputabile alla stessa catastrofe grave che era stata precedentemente riconosciuta per il Portogallo⁴. In seguito al completamento della procedura di bilancio corrispondente, un importo di 1,331 milioni di euro è stato concesso con decisione del 10 giugno⁵. L'accordo di attuazione è stato firmato il 26 luglio e il pagamento è stato effettuato il 6 settembre 2004.

Il 10 novembre 2003, **Malta** ha presentato una domanda a seguito del disastro provocato da una violenta tempesta e dalle successive inondazioni che hanno colpito il paese il 15 settembre 2003. Sebbene in termini assoluti i danni fossero stati piuttosto limitati (30,172 milioni di euro), essi erano sufficientemente gravi per superare la soglia dello 0,6% dell'RNL di Malta (24,26 milioni di euro). La catastrofe poteva dunque essere classificata come grave catastrofe naturale e la Commissione ha deciso, il 30 aprile, di concedere un aiuto di 961 220 euro. I negoziati sull'accordo di attuazione sono stati conclusi solo il 26 ottobre 2004 e la sovvenzione è stata versata nelle due settimane successive.

Il 6 novembre 2003, **Italia** ha presentato una domanda a seguito delle inondazioni verificatesi nel Friuli Venezia-Giulia alla fine di agosto. Una serie di informazioni aggiuntive sono state presentate il 5 gennaio 2004. La catastrofe ha colpito sette comuni per un totale di 11 400 abitanti. Le autorità italiane hanno stimato i danni a circa 525 milioni di euro, ma tale importo corrisponde solo al 17% della soglia che normalmente consente di classificare una catastrofe come "grave" in Italia. Le informazioni fornite non indicavano che la catastrofe avesse comportato "profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità

³ I criteri per mobilitare il Fondo di solidarietà dell'UE sono definiti all'articolo 2 del regolamento n. 2012/2002 (si veda l'allegato 2).

⁴ Per i particolari si veda la relazione annuale 2002-2003, pag. 12 e 20.

⁵ Per determinare l'importo dell'aiuto, la Commissione ha continuato ad applicare il metodo descritto nella relazione annuale 2002/2003, pag. 23-24 (si veda l'allegato 3).

economica” della regione interessata. La Commissione ha pertanto deciso di respingere la domanda e ne ha informato le autorità italiane con lettera del 7 aprile.

2. NUOVE DOMANDE RICEVUTE NEL 2004

Nel corso del 2004 la Commissione ha ricevuto 11 nuove domande di aiuto nell’ambito del Fondo di solidarietà. L'allegato 1 presenta una rassegna dettagliata di tutte queste domande.

La prima domanda ricevuta nel 2004, il 26 gennaio, proveniva dalla **Francia** e riguardava le gravi inondazioni verificatesi in vari dipartimenti nel sud della valle del Rodano nel dicembre 2003. Le informazioni fornite dalle autorità francesi indicavano che la regione interessata costituiva un’entità coerente comprendente il territorio di 53 comuni con una popolazione di 295 000 abitanti, due terzi dei quali si riteneva fossero stati direttamente colpiti dalla catastrofe. I danni subiti dalle imprese, compresa la quasi totale distruzione dei due principali centri industriali della regione (Arles e Gard Rhodanien), erano considerati di natura tale da comportare ripercussioni durevoli sulla stabilità economica della regione, compresa la perdita definitiva di circa 4000 posti di lavoro. Il 9 marzo la Commissione ha concluso che le condizioni per mobilitare il Fondo di solidarietà in base al criterio della catastrofe regionale straordinaria erano riunite e - in seguito al completamento della procedura di bilancio corrispondente - ha deciso il 7 maggio di concedere un aiuto di 19,625 milioni di euro. L'accordo di attuazione è stato firmato il 10 maggio e l'aiuto è stato versato il 7 luglio 2004.

Il 3 giugno 2004, la **Spagna** ha presentato una domanda di aiuto per le inondazioni che avevano colpito nel mese di marzo la provincia di Malaga. La catastrofe aveva provocato danni stimati a circa 73 milioni di euro (ossia, solo il 2,5% della soglia che normalmente consente di classificare una catastrofe come “grave”). Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ha ritenuto che le inondazioni in questione non soddisfacessero nessuna delle condizioni previste dal regolamento per le catastrofi regionali straordinarie (percentuale della popolazione colpita, profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione). Il 14 luglio 2004 la Commissione ha pertanto deciso di respingere la domanda ed ha informato le autorità spagnole della propria decisione con lettera del 26 luglio.

L'8 settembre, la **Spagna** ha presentato una domanda unica relativa ad otto incendi boschivi che si erano sviluppati in varie zone del paese nel corso dell'estate 2004. Poiché i danni diretti complessivi provocati dalle otto catastrofi non raggiungeva la soglia fissata per le catastrofi gravi, la domanda è stata presentata in base al criterio della catastrofe regionale straordinaria. Dato che il regolamento 2012/2002 non consente di aggregare i danni subiti in più zone, il 4 ottobre 2004 le autorità spagnole hanno presentato sette domande distinte per i singoli incendi, di nuovo sulla base del criterio della catastrofe regionale straordinaria. Secondo le informazioni fornite, i danni totali diretti provocati dai singoli incendi variavano da 0,215 a 351,138 milioni di euro. L'analisi dei servizi della Commissione ha rivelato che i danni diretti erano limitati e che non erano soddisfatte le condizioni previste nel regolamento con riguardo alla percentuale di popolazione colpita e alle ripercussioni profonde e durevoli sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica delle regioni interessate.

L'8 marzo 2005 la Commissione ha pertanto deciso di respingere tutte e sette le domande ed ha informato le autorità spagnole della propria decisione con lettera del 18 aprile.

Il 20 settembre, la *Slovenia* ha presentato una domanda relativa a un terremoto di lieve intensità verificatosi nel mese di luglio nella parte nord-orientale del paese, che aveva provocato danni per circa 12,5 milioni di euro. A seguito di una lettera dei servizi della Commissione del 26 ottobre contenente una richiesta di informazioni più dettagliate, la Slovenia ha ritirato la domanda.

Il 7 ottobre, la *Slovacchia* ha presentato una domanda di aiuto a seguito delle inondazioni verificatesi nei mesi di luglio e agosto. I danni dichiarati ammontavano a 29 milioni di euro, ossia meno del 20% della soglia di 147,89 milioni di euro (0,6% del RNL) che consente di classificare una catastrofe come “grave” in Slovacchia. Nella sua domanda, la Slovacchia dichiarava che solo lo 0,7% della popolazione nella regione interessata dal sisma era stata colpita e che non si prevedevano “profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa”. La Commissione ha pertanto concluso che i criteri per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà non erano soddisfatti e il 16 febbraio 2005 ha deciso di respingere la domanda. Le autorità slovacche sono state informate di questa decisione con lettera del 14 marzo 2005.

3. FINANZIAMENTO

Il trattamento dei sei casi è avvenuto nell'ambito di due bilanci rettificativi. I primi tre casi sono stati integrati nel progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 5/2003⁶, che è stato approvato nell'autunno 2003. Tuttavia, poiché i relativi accordi di attuazione hanno potuto essere firmati solo nel gennaio 2004, le risorse assegnate dal bilancio rettificativo nel 2003 hanno dovuto essere trasferite al 2004. I pagamenti hanno potuto infine essere effettuati l'11 marzo 2004. I tre casi rimanenti sono stati integrati nel PPBR n. 5/2004⁷. L'autorità di bilancio ha approvato questo bilancio rettificativo piuttosto rapidamente e la prima decisione di sovvenzione ha potuto essere approvata dalla Commissione già il 30 aprile 2004. In tutti e sei i casi, i bilanci rettificativi richiedevano unicamente stanziamenti d'impegno. I necessari stanziamenti di pagamento sono stati finanziati sulla linea di bilancio per il Fondo di coesione.

⁶ SEC(2003)826 del 16 luglio 2003.

⁷ SEC(2004)269 del 9 marzo 2004.

In ciascun caso, l'importo dell'aiuto è stato determinato sulla base del metodo standard precedentemente elaborato dalla Commissione (illustrato in dettaglio nella relazione annuale 2002/2003). Gli importi delle sovvenzioni erogate nel 2004 erano i seguenti:

Beneficiario	Catastrofe	Categoria	Aiuto concesso (milioni di euro)
Spagna	Marea nera del Prestige	regionale	8,626
Italia	Terremoto nel Molise	regionale	30,826
Italia	Eruzione dell'Etna	regionale	16,798
Spagna	Incendi boschivi (frontiera con il Portogallo)	paese limitrofo	1,331
Malta	Inondazioni e tempeste	grave	0,96122
Francia	Inondazioni del Rodano	regionale	19,625
Totale			78,167220

4. MONITORAGGIO

La Commissione ha effettuato ispezioni di controllo in Portogallo (incendi boschivi) nel mese di aprile e a Roma (Etna e Molise) in giugno. Queste visite sono state accolte favorevolmente dalle autorità interessate e hanno fornito l'occasione per affrontare questioni tecniche relative ad esempio all'ammissibilità delle spese e alle modalità di controllo. Esse hanno inoltre permesso alla Commissione di farsi un'idea sul valore aggiunto del Fondo di solidarietà e di raccogliere informazioni sul suo sistema di attuazione.

5. CHIUSURE

L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento 2012/2002 prevede che, entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenti una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese (in appresso: "dichiarazione di validità"). Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

Nel 2004 la Commissione ha ricevuto quattro relazioni di esecuzione provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla Repubblica ceca e dalla Francia e riguardanti le prime sovvenzioni del Fondo di solidarietà per il 2002.

La relazione di esecuzione della **Germania** sull'utilizzo della sovvenzione di 444 milioni di euro del Fondo di solidarietà è stata ricevuta il 25 giugno 2004. La dichiarazione di validità e le informazioni aggiuntive sull'attuazione nel Land di Sassonia, la regione principalmente colpita dal disastro, sono pervenute il 13 ottobre 2004. La relazione conteneva un elenco di tutte le operazioni realizzate da ciascun organismo di attuazione, con indicazione del tipo di operazione. La Germania ha riferito che l'intero importo di 444 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea era stato speso nel periodo di un anno successivo al ricevimento

della sovvenzione. Nessun aiuto è stato versato per operazioni precedenti alla data del primo danno. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto che le spese dichiarate fossero ammissibili. La relazione conteneva anche una descrizione dettagliata delle misure di prevenzione. Nella domanda i danni erano stati inizialmente stimati a 9,068 miliardi di euro, mentre l'importo verificato a posteriori era di 10,6 miliardi di euro. La Germania ha confermato che le operazioni descritte nella dichiarazione di validità non avevano ricevuto contributi da altre fonti di finanziamento comunitarie o internazionali e che le spese non erano coperte da terzi. In Germania, l'incarico di coordinare l'attuazione della sovvenzione, a cui hanno provveduto una serie di organismi pubblici e di regioni, era affidato al ministero federale delle Finanze. Al termine del 2004, una delle 18 sottodichiarazioni di validità fornite dalle autorità tedesche non aveva ancora potuto essere accettata a causa della mancata esecuzione dei controlli sulle spese, previsti per la metà del 2005. In proposito, la Commissione ha chiesto informazioni e chiarimenti aggiuntivi il 23 dicembre 2004.

La relazione di esecuzione e la dichiarazione di validità dell'*Austria* riguardo alla sovvenzione di 134 milioni di euro sono pervenute il 18 giugno 2004. Le informazioni complementari sono state trasmesse il 5 e il 15 novembre 2004. La relazione conteneva un elenco di tutte le operazioni effettuate nelle regioni colpite, classificate per tipo di operazione, e forniva l'importo globale delle spese sostenute e quello dell'intervento finanziario del Fondo di solidarietà, nonché una descrizione dettagliata delle misure di prevenzione. L'Austria ha affermato che la stima iniziale dei danni è stata confermata a posteriori. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto che le spese dichiarate fossero ammissibili. Nessun aiuto è stato versato per operazioni precedenti alla data del primo danno e la totalità dell'importo è stata utilizzata. La sovvenzione è stata spesa nel periodo di un anno successivo al ricevimento della medesima in Austria. Le autorità austriache hanno confermato che le operazioni descritte nella dichiarazione di validità non avevano ricevuto contributi da altre fonti di finanziamento comunitarie o internazionali e che le spese non erano coperte da terzi. Il 23 dicembre 2004, la Commissione ha chiuso l'intervento del Fondo.

La relazione di esecuzione e la dichiarazione di validità della *Repubblica ceca* sull'utilizzo della sovvenzione di 129 milioni di euro sono pervenute il 17 luglio 2004. Le autorità ceche hanno trasmesso informazioni aggiuntive il 15 novembre 2004. La relazione di attuazione contiene un elenco di tutte le operazioni, di cui viene di volta in volta specificato il tipo. Nessun aiuto è stato versato per operazioni precedenti alla data del primo danno. Sulla base della descrizione delle operazioni contenuta nella relazione di attuazione, le spese dichiarate sono state considerate ammissibili. La relazione ha inoltre fornito una descrizione particolareggiata delle misure adottate in materia di prevenzione. I danni, inizialmente stimati a 70 228 milioni di CZK (2,341 miliardi di euro), sono risultati a posteriori equivalenti ad un importo di 73 142 milioni di CZK (2,438 miliardi di euro)⁸. Le autorità ceche hanno confermato che le operazioni descritte nella dichiarazione di validità non avevano ricevuto contributi da altre fonti di finanziamento comunitarie o internazionali e che le spese non erano coperte da terzi.

⁸ Ai fini del Fondo di solidarietà, gli importi nella valuta nazionale sono convertiti in euro al tasso di cambio ufficiale applicabile al momento della domanda.

L'esecuzione della sovvenzione era stata affidata al Centro per l'assistenza estera del ministero delle Finanze. Le autorità ceche hanno indicato che l'importo globale della sovvenzione è stato speso nel periodo di un anno successivo al ricevimento della medesima. Tuttavia, al termine del periodo di ammissibilità, il conto di origine del Fondo nazionale conteneva un residuo di fondi non utilizzati, consistente in fondi ritrasferiti dalle agenzie di attuazione, recuperi e interessi generati. Al termine del 2004, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti sulle informazioni relative all'esborso della sovvenzione figuranti nella relazione di esecuzione e sul saldo dei fondi non utilizzati durante il periodo di ammissibilità.

La relazione di esecuzione della *Francia* riguardava la sovvenzione di 21 milioni di euro ricevuta in seguito alle gravi inondazioni verificatesi nel dipartimento del Gard nel settembre 2002. La suddetta relazione e la relativa dichiarazione di validità sono pervenute il 28 giugno 2004. Informazioni aggiuntive sono state trasmesse il 12 novembre 2004. La relazione contiene un elenco di tutte le operazioni effettuate nella regione colpita, classificate per tipo di operazione, e fornisce l'importo globale delle spese sostenute e quello dell'intervento finanziario del Fondo di solidarietà, nonché una descrizione dettagliata delle misure di prevenzione. Nessun aiuto è stato versato per le operazioni precedenti alla data del primo danno e, a parte un importo di 9,08 euro, l'intero aiuto è stato utilizzato. Sulla base delle informazioni ricevute, le spese dichiarate sono state ritenute ammissibili. La sovvenzione è stata spesa nel periodo di un anno successivo al ricevimento della medesima. Le autorità francesi hanno confermato che le operazioni descritte nella dichiarazione di validità non avevano ricevuto contributi da altre fonti di finanziamento comunitarie o internazionali e che le spese per i danni non erano coperte da risarcimenti o indennizzi forniti da terzi. Nella domanda, i danni erano stati inizialmente stimati a 834,5 milioni di euro. Dalla valutazione a posteriori è risultato un importo di 830,6 milioni di euro, ossia 3,9 milioni di euro in meno. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento 2012/2002, "Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, la Commissione chiede allo Stato beneficiario di rimborsare un importo corrispondente della sovvenzione." La legislazione prevede dunque che la Commissione confronti la stima finale dei danni, in questo caso 830,6 milioni di euro, con l'importo previsto dallo Stato beneficiario e approvato dalla Commissione stessa, e stabilisca se l'importo della sovvenzione avrebbe dovuto essere inferiore. Poiché il regolamento prevede che la domanda di intervento del Fondo venga presentata non più tardi di 10 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno, è chiaro che qualsiasi indicazione dei danni subiti alla data di presentazione della domanda può essere soltanto una stima. Lo scarto di 3,9 milioni di euro nella stima iniziale rispetto all'importo effettivo dei danni corrisponde a meno dello 0,5 % di tale importo. La Commissione ha ritenuto che un simile scarto non costituisca una "valutazione significativamente inferiore dei danni subiti" ed ha pertanto proseguito la procedura di chiusura dell'intervento. L'intervento è stato chiuso il 22 febbraio 2005.

6. PREPARAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

La comunicazione della Commissione del 14 luglio 2004⁹, relativa alle prospettive finanziarie, ha proposto di raggruppare i vari meccanismi di crisi esistenti o previsti a livello europeo in un unico “Strumento di solidarietà e di intervento rapido”. Durante il secondo semestre del 2004 i servizi della Commissione si sono dedicati attivamente all’elaborazione di una proposta legislativa. Al termine del 2004 i lavori erano ancora in corso¹⁰.

CONCLUSIONI

Nel 2004, 11 nuove domande sono state in totale presentate alla Commissione; sulla base degli elementi forniti, nessuna di esse soddisfaceva il criterio della catastrofe grave. Di fatto, gli Stati membri ricorrono sempre più spesso al criterio della catastrofe regionale straordinaria previsto per le circostanze eccezionali.

Il trattamento delle domande presentate nel 2004 ha dimostrato come sia relativamente difficile soddisfare le condizioni previste per una domanda basata sul criterio della catastrofe regionale straordinaria – condizioni che, secondo il regolamento, la Commissione deve esaminare “col massimo rigore”. Un esempio particolare è costituito dagli incendi boschivi, nei quali, proprio a causa della loro natura, la popolazione direttamente colpita è in genere piuttosto limitata. La condizione secondo cui almeno la metà della popolazione della regione deve essere colpita può raramente essere soddisfatta.

L'analisi effettuata dalla Commissione ha mostrato che solo una delle 11 domande presentate nel 2004 offriva elementi sufficienti per poter essere approvata.

Sotto il profilo della governance, questa situazione fa pensare che, all’atto della revisione dell’attuale regolamento relativo al Fondo di solidarietà, prevista al suo articolo 14, una particolare attenzione dovrà essere riservata ai criteri di ammissibilità del Fondo. Occorrerà in particolare provvedere ad eliminare le incertezze per quanto riguarda la possibilità d'intervento per determinati tipi di catastrofe. Ciò consentirebbe agli Stati membri una maggiore selettività nella scelta dei casi da presentare, il che a sua volta ridurrebbe i costi connessi alla preparazione di domande dettagliate nonché il rischio di alimentare in modo ingiustificato nelle regioni colpite le speranze di ricevere un sostegno dal Fondo.

La Commissione ha inoltre osservato che l'esame delle domande relative alle catastrofi regionali richiedeva in molti casi chiarimenti supplementari da parte dei paesi richiedenti, il che a sua volta allungava i tempi di valutazione delle domande.

⁹ COM(2004)101.

¹⁰ Informazioni particolareggiate sulla proposta legislativa presentata il 6 aprile 2005 saranno fornite nella relazione annuale 2005.

Benché occorra ricordare che il Fondo di solidarietà è uno strumento di rifinanziamento delle operazioni di emergenza più che uno strumento di emergenza vero e proprio, l'intervallo di tempo tra il verificarsi della catastrofe e il pagamento della sovvenzione resta relativamente lungo. Fino a quando il finanziamento del Fondo resterà escluso dal bilancio comunitario ordinario – rendendo pertanto necessario il ricorso ad una procedura di bilancio completa per ciascuna domanda di mobilitazione del Fondo – le possibilità di ridurre i tempi tra il ricevimento di una domanda completa e il pagamento della sovvenzione saranno relativamente limitate.

Le relazioni finali sui primi interventi, che risalgono al 2002, e la successiva chiusura di queste operazioni tendono a confermare l'impatto significativo e il forte valore aggiunto dell'assistenza del Fondo nei paesi interessati, sia per quanto riguarda le operazioni materiali effettuate a livello locale che per i vantaggi politici derivanti dalla solidarietà tra gli Stati membri nei casi di reale necessità. Le relazioni finali hanno messo inoltre in evidenza l'impatto positivo del Fondo di solidarietà sull'introduzione di misure preventive volte ad evitare il ripetersi di simili catastrofi.

Annex 1
European Union Solidarity Fund applications in 2004

Applicant Country	FR	ES	SI	SK	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Name and nature of disaster	France-flooding	Malaga flooding	Earthquake	Flooding	Forest fires Zamora	Forest fires Valencia	Forest fires Orense	Forest fires Minas del Riotinto	Forest fires Jaén	Forest fires Huelva	Forest fires Escacena del Campo
First damage date	1/12/03	27/03/04	12/07/04	30/07/04	17/07/2004	12/08/2004	24/07/2004	27/07/2004	26/08/2004	28/08/2004	30/06/2004
Application date*	26/01/04	3/06/04	20/09/2004	7/10/04	4/10/04	4/10/04	4/10/04	4/10/04	4/10/04	4/10/04	4/10/04
Major disaster threshold (m€)	3 066.255	3 066.255	139.615	147.893	3 066.255	3 066.255	3 066.255	3 066.255	3 066.255	3 066.255	3 066.255
Total direct damage (m€)**	785	73	12.50	29.07	0.215	5.462	0.975	351.138	78.172	28.804	15.009
Major/regional/neighbouring disaster?	regional	regional	regional	regional	regional	regional	regional	regional	regional	regional	regional
Damage/threshold	25.6%	2.4%	9%	0.1%	0.007%	0.2%	0.03%	11.5%	2.5%	0.9%	0.5%
Cost of eligible emergency operations (m€)**	131.60	~	not clear	(23.170)	(0.215)	(4.007)	(0.752)	44.072)	(20.968)	(8.055)	(2.496)
Eligible cost/ total damage	16.8%	~									
Aid/eligible cost	14.91%	~									
Aid rate (% of total damage)	2.5 %	~									
Date of grant decision	7/05/2004	rejected	application withdrawn	rejected	rejected	rejected	rejected	rejected	rejected	rejected	rejected
Date of Implementation agreement	10/05/2004	~									
Amount of aid granted (m€)	19.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Registration of initial application at Commission

** As accepted by Commission

Annex 2
Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund

Extract from Council Regulation 2012/2002:

“Article 2:

1. At the request of a Member State or country involved in accession negotiations with the European Union, hereinafter referred to as ‘beneficiary State’, assistance from the Fund may be mainly mobilised when a major natural disaster with serious repercussions on living conditions, the natural environment or the economy in one or more regions or one or more countries occurs on the territory of that State.

2. A ‘**major disaster**’ within the meaning of this Regulation means any disaster resulting, in at least one of the States concerned, in damage estimated either at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI.

By way of exception, a **neighbouring Member State or country** involved in accession negotiations with the European Union, which has been affected by the same disaster can also benefit from assistance from the Fund.

However, under exceptional circumstances, even when the quantitative criteria laid down in the first subparagraph are not met, a **region** could also benefit from assistance from the Fund, where that region has been **affected by an extraordinary disaster**, mainly a natural one, affecting the major part of its population, with serious and lasting repercussions on living conditions and the economic stability of the region. Total annual assistance under this subparagraph shall be limited to no more than 7,5 % of the annual amount available to the Fund. Particular focus will be on remote or isolated regions, such as the insular and outermost regions as defined in Article 299(2) of the Treaty. The Commission shall examine with the utmost rigour any requests which are submitted to it under this subparagraph.”

Annex 3
Determination of the amount of aid

A progressive system in two brackets is applied whereby a country affected by a disaster receives a lower rate of aid of 2.5% for the part of total direct damage below the “major disaster” threshold and a higher share of aid of 6% for the part of the damage exceeding the threshold. The two amounts are added up.

The threshold is the level of damage defined by the Regulation to trigger the intervention of the Fund, i.e. 0.6% of GNI or € 3 billion in 2002 prices. This element ensures that the relative capacity of a State to deal itself with a disaster is taken into account. It also ensures that for the same amount of damage relatively poorer countries receive more aid in absolute terms than richer ones. For extraordinary regional disasters the same method has been applied, meaning consequently that countries affected by those disasters, which by definition remain below the threshold, receive 2.5 % of total direct damage in aid.

Annex 4
Thresholds for major disasters applicable in 2004
 (based on 2002 figures for Gross National Income)

(Million €)

Country		GNI 2002	0.6% of GNI	Major disaster threshold 2004*
AT	ÖSTERREICH	216 343	1 298.06	1 298.06
BE	BELGIQUE-BELGIË	264 499	1 586.99	1 586.99
BG	BALGARIJA	16 332	97.99	97.99
CY	KYPROS	10 783	64.70	64.70
CZ	ČESKA REPUBLIKA	74 168	445.01	445.01
DE	DEUTSCHLAND	2 108 830	12 652.98	3 066.26
DK	DANMARK	180 333	1 082.00	1 082.00
EE	EESTI	6554	39.32	39.32
EL	ELLADA	141 571	849.43	849.43
ES	ESPAÑA	687 643	4 125.86	3 066.26
FI	SUOMI/FINLAND	139 374	836.24	836.24
FR	FRANCE	1527 794	9 166.76	3 066.26
HU	MAGYARORSZÁG	65 178	391.07	391.07
IE	IRELAND	104 691	628.15	628.15
IT	ITALIA	1 246 250	7 477.50	3 066.26
LT	LIETUVA	14 482	86.89	86.89
LU	LUXEMBOURG (G-D)	20 237	121.42	121.42
LV	LATVIJA	8 932	53.59	53.59
MT	MALTA	3 985	23.91	23.91
NL	NEDERLAND	435 501	2 613.01	2 613.01
PL	POLSKA	197 908	1 187.45	1 187.45
PT	PORTUGAL	126 076	756.46	756.46
RO	ROMÂNIA	4 8362**	290.17	290.17
SE	SVERIGE	253 801	1 522.81	1 522.81
SI	SLOVENIJA	23 269	139.62	139.62
SK	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	24 649	147.89	147.89
UK	UNITED KINGDOM	1 690 615	10 143.69	3 066.26

* ~ € 3 billion in 2002 prices

** GDP (GNI not available)